



**ISTITUTO CULTURALE LADINO  
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**n. 53 di data 29 aprile 2022**

**O G G E T T O :**

Affido incarico di collaborazione, ai sensi dell'art. 39 duodecies della legge provinciale 23/1990 e ss.mm, al sig. Cristof Riz di Mazzin di Fassa/Mazin (TN), avente a oggetto interventi di implementazione della banca dati lessicografica DILF – Dizionèr Ladin-Fascian

Bilancio gestionale 2022-2024 - esercizio finanziario 2022

(Impegno di spesa di € 9.050,00 – Capitolo 51570/1) – compenso lordo

(Impegno di spese di € 1.000,00 – Capitolo 51570/1) – oneri c/ente

(Impegno di spesa di € 769,25 – Capitolo 51160/1) – irap



## IL DIRETTORE

- visto il Piano triennale dell'attività 2022-2024 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 di data 28 dicembre 2021 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 60 di data 28 gennaio 2022;
- vista in particolare la sezione 1.2 "Banche lessicografiche e terminologiche", in cui si prevede di ammodernare e integrare il dizionario italiano-ladino fassano DILF, dotandolo anche di un indice inverso da mettere a disposizione on line e arricchendolo con altre risorse terminologiche a disposizione, per dare uno strumento più completo e valido per la didattica e per l'uso amministrativo, oltre che per fornire alla comunità un dizionario ladino moderno e completo, tra l'altro anche adattato alla recente riforma ortografica in base alla quale si rende necessario un adattamento di tutte le banche dati lessicografiche;
- considerata la prolungata assenza del funzionario assegnato ai Servizi Linguistici dell'Istituto Culturale Ladino;
- effettuata inoltre una reale ricognizione presso i servizi dell'Istituto e presso il Museo ed accertato che il personale avente la professionalità idonea per svolgere questo tipo di incarico, non è disponibile in quanto già notevolmente impegnato nelle altre attività istituzionali;
- verificato pertanto che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi che questo ente si è posto in ambito linguistico è indispensabile rivolgersi a personale esterno all'amministrazione che, anche se non in possesso di titolo di studio specialistico, abbia soprattutto una competenza ed una conoscenza specifica della lingua ladina e le sue caratteristiche lessicali e grammaticali;
- ritenuto pertanto di doversi avvalere di collaboratori esterni per raggiungere gli obiettivi citati nei tempi prefissati, nella fattispecie attraverso i seguenti interventi:
  - o fassanizzazione banca terminologica in ladino standard e lemmatizzazione, Termles
  - o controllo della banca italiano-fassano DILF implementata con le banche dati Termles fassanizzato, NEO e banche amministrative e didattiche:
    - o suddivisione delle entrate polisemiche
    - o attribuzione/sottolemmatizzazione delle unità polirematiche
    - o suddivisione, implementazione e controllo di unità polirematiche e fraseologia
    - o integrazione con nuove entrate, polirematiche, fraseologia, neologia e correzioni sulla base di proposte già elaborate su file diversi
    - o controllo dell'adattamento automatico alle nuove regole ortografiche del ladino fassano (determinazione 101 del 30.08.2021)
    - o controllo dell'inversione della versione fassano-italiano elaborata automaticamente in seguito alla conclusione degli interventi sopra elencati
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione";
- visto l'art. 39 duodecies che recita: "*Ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario, possono essere motivatamente affidati incarichi di collaborazione a*

*soggetti esterni, nel rispetto comunque delle disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro”.*

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 “Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
  - vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016), come aggiornata con circolare dd. 7 settembre 2021 (ns. prot. di arrivo n. 1310/2021);
  - dato atto, a partire dal 2020 l’Istituto diffonde attraverso diversi canali pubblici, di informazione e social richieste per il reclutamento di nuovi ricercatori e collaboratori, a cui rivolgersi per gli incarichi specialistici di studio, ricerca e consulenza e per collaborazioni nei settori linguistico, storico-archivistico e archivistico letterario, da inserire in una banca alla quale attingere per affidare incarichi nei diversi settori di intervento scientifico;
  - dato atto altresì che si è ritenuto di continuare ad implementare la suddetta banca con nuovi curricula pervenuti, anche sulla base di un reclutamento di giovani interessati sul territorio che potessero collaborare alla ricerca linguistica e culturale sul ladino e che a tal fine, negli ultimi mesi, è stata chiesta la collaborazione dell’Università di Trento, che ha diffuso fra i suoi studenti un avviso di ricerca di collaboratori presso questo Istituto;
  - ricordato che detti curricula vengono costantemente sottoposti al parere della Commissione Culturale dell’ente, per garantire fondatezza scientifica e anche una supervisione condivisa e trasparente nel reclutamento dei collaboratori e nell’affidamento degli incarichi;
  - dato atto che, per la collaborazione oggetto di questa determinazione, si è ritenuto di chiedere la disponibilità per una collaborazione allo studente dell’Università di Trento, dipartimento di lettere e filosofia, Cristof Riz, che ha recentemente inviato il suo curriculum, manifestando il suo interesse a una collaborazione in campo linguistico (prot. n. 511 di data 18.03.2022) e che la commissione Culturale ha espresso per le via brevi parere favorevole come risulta agli atti dell’Istituto;
  - proposta pertanto con lettera prot. n. 696 di data 21.04.2022 allo studente Cristof Riz la collaborazione avente ad oggetto i seguenti interventi specifici:
    - o fassanizzazione banca terminologica in ladino standard e lemmatizzazione, Termles
    - o controllo della banca italiano-fassano DILF implementata con le banche dati Termles fassanizzato, NEO e banche amministrative e didattiche **su 13 lettere dell’alfabeto ladino indicate dall’ente:**
    - o suddivisione delle entrate polisemiche
    - o attribuzione/sottolemmatizzazione delle unità polirematiche
    - o suddivisione, implementazione e controllo di unità polirematiche e fraseologia
    - o integrazione con nuove entrate, polirematiche, fraseologia, neologia e correzioni sulla base di proposte già elaborate su file diversi
    - o controllo dell’adattamento automatico alle nuove regole ortografiche del ladino fassano (determinazione 101 del 30.08.2021)
    - o controllo dell’inversione della versione fassano-italiano elaborata automaticamente in seguito alla conclusione degli interventi sopra elencati
- a fronte di un compenso orario lordo omnicomprendivo di € 15,23;

- vista la lettera di data 26.04.2022 (ns. prot. n. 724), con la quale il sig. Cristof Riz ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico proposto;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
  - comunicazione dei dati anagrafici;
  - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae) (prot. 724/2022 di data 26 aprile 2022);
  - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
  - accettazione proposta contrattuale di data 26.04.2022 (prot. di arrivo n. 724/2022);
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente a oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23" e rilevato che l'incarico in argomento rientra nei limiti imposti dalla stessa;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il collaboratore non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo Istituto;
- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale, fiscalmente inquadrato come lavoro autonomo occasionale e rientra nelle fattispecie previste dal citato Capo I bis ed in particolare dell'art. 39 duodecies : "Incarichi di collaborazione " della L.P. 23/1990 e ss.mm, incarichi di collaborazione non organizzata dal committente e che hanno oggetto diverso da quello di studio e consulenza;
- quantificato il compenso complessivo per le prestazioni sopra indicate in € 9.050,00 (novemilacinquanta), al lordo delle ritenute di legge, commisurato a n. 594 ore massime presunte, per un compenso orario pari ad € 15,23 (quindici/23) e dato atto che tale compenso è conforme a quanto previsto dalla circolare provinciale dd. 7 settembre 2021, prot. di arrivo n. 1321/2021;
- considerato che:
  - ai sensi della L. 335/995, in caso di superamento nell'anno solare del limite di Euro 5.000,00 per compensi di lavoro autonomo occasionale è prevista l'iscrizione alla Gestione Separata INPS e l'effettuazione della relativa trattenuta previdenziale sugli importi eccedenti gli euro 5.000,00;
  - la verifica dell'applicazione o meno della citata trattenuta e della precisa determinazione della stessa è possibile solamente al momento della presentazione da parte dell'interessato della nota spese sulla base degli effettivi pagamenti;
- ritenuto pertanto di impegnare in via presunta l'importo di € 1.000,00 per oneri a carico dell'ente, oltre all'Irap quantificato in € 769,25;
- rilevato che l'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà il 31 ottobre 2022;

- dato atto che l'incarico verrà svolto senza obbligo alcuno di orario e in completa autonomia organizzativa presso la propria sede, nei tempi e con le modalità da lei stessa proposte ed accettate da questo istituto, precisando che il collaboratore riceverà da questo Istituto i codici necessari per entrare da remoto nelle banche terminologiche;
- viste le direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali a decorrere dall'anno 2022 approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 239 di data 25 febbraio 2022 ed in particolare l'allegato, parte I – Direttive agli enti pubblici strumentali, lettera B) *“l'eventuale maggiore spesa necessaria rispetto al limite sopra fissato per garantire agli istituti delle minoranze di avvalersi di contratti di collaborazione finalizzati a garantire e migliorare l'offerta culturale delle proprie sedi museali, potrà essere autorizzata dal dipartimento provinciale competente in materia di personale, sentita la struttura di merito, a fronte di specifica dichiarazione dell'Ente relativamente alla disponibilità delle relative risorse sul bilancio dell'anno di riferimento”*;
- vista nota prot. n. S007/2022/1.12-2022-31/PAC/fs con la quale il dipartimento provinciale competente in materia di personale della Provincia autonoma di Trento ha autorizzato questo istituto alla stipula del contratto di collaborazione per l'implementazione della banca dati lessicografica del Dizionario italiano ladinofassano DILF, in deroga al limite sulla spesa imposta per contratti di collaborazione (ns. prot. 729 di data 27.04.2022);
- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente e sia indispensabile in quanto volto alla raccolta, conservazione, ordinamento, studio e pubblicazione dei materiali che si riferiscono alla lingua della gente ladina, promuovendone la diffusione e l'accessibilità, premesse indispensabili per la conservazione della lingua e per la conduzione di studi e ricerche in ambito linguistico;
- ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare l'articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 4 di data 7 luglio 2011 e deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017;
- visto il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come modificata e integrato dal D. Lgs e rilevato che per il contratto oggetto del presente provvedimento la documentazione antimafia non è richiesta;
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visti gli artt. 11 e 20 della legge 22 aprile 1941, 633 come modificata dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 in materia di diritti d'autore;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati e il D.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili;
- visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- vista la L. 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 dd. 18 luglio 2014, relativamente all'estensione del codice di comportamento dei dipendenti provinciali ed enti strumentali ai contratti di appalto;
- visto il D.l.s 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- Vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell'Istituto Culturale Ladino e l'allegato Statuto dell'Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 e in particolare l'art. 22;
- visto l'art, 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2021;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51570/1 e 51160/1 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 esercizio finanziario 2022;

### **determina**

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa al sig. Cristof Riz nato a Bolzano (BZ) il 12.01.1998, C.F. RZICST98A12A952W un incarico di collaborazione per implementazione della banca dati lessicografica DILF – Dizionèr Ladin-Fascian), come meglio specificato in premessa;
2. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento viene conferito ai sensi dell'art. 39 duodecies del capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e che si configura come prestazione d'opera intellettuale, fiscalmente inquadrato come lavoro autonomo occasionale;
3. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, come da accordi con il collaboratore, l'incarico di cui al punto 1) avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà essere completato entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2022;
5. di fissare il compenso lordo relativo all'incarico di cui al punto 1), in € 9.050,00;
6. di corrispondere il compenso di cui al punto precedente, su richiesta dietro presentazione di nota spesa corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;

7. di impegnare la somma complessiva di € 9.050,00 relativa al compenso lordo al capitolo 51570/1 del bilancio gestionale 2022-2024 per l'esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di impegnare inoltre la somma presunta di € 1.000,00 relativa agli oneri INPS conto ente al capitolo 51570/1 del bilancio gestionale 2022-2024 per l'esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di impegnare infine l'importo di € 769,25 relativo all'IRAP al capitolo 51160/1 del bilancio gestionale 2022-2024 per l'esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di dare puntuale adempimento, in riferimento all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013, nr. 33.

LA DIRETTRICE  
- Dott.ssa Sabrina Rasom -

Allegato: schema di contratto



## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in San Giovanni di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott.ssa Sabrina Rasom, nata a Cavalese (TN) il 13.10.1976, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttrice dell'ICL;
- e
- sig. Cristof Riz, nato a Bolzano (BZ) il 12.01.1998 e residente a Mazzin (TN) in Strada de Col de Valentin, 43 C.F. RZICST98A12A952W;

premesso

che con determinazione del Direttore n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_ aprile 2022 l'ICL ha affidato al sig. Cristof Riz un incarico di collaborazione,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1 (Oggetto)

L'ICL affida al sig. Cristof Riz, nato a Bolzano (BZ) il 12.01.1998 e residente a Mazzin (TN) in Strada de Col de Valentin, 43 C.F. RZICST98A12A952W (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico avente ad oggetto:

- fassanizzazione banca terminologica in ladino standard e lemmatizzazione, Termles
- controllo della banca italiano-fassano DILF implementata con le banche dati Termles fassanizzato, NEO e banche amministrative e didattiche **su 13 lettere dell'alfabeto ladino indicate dall'ente:**
- suddivisione delle entrate polisemiche
- attribuzione/sottolemmatizzazione delle unità polirematiche
- suddivisione, implementazione e controllo di unità polirematiche e fraseologia
- integrazione con nuove entrate, polirematiche, fraseologia, neologia e correzioni sulla base di proposte già elaborate su file diversi
- controllo dell'adattamento automatico alle nuove regole ortografiche del ladino fassano (determinazione 101 del 30.08.2021)
- controllo dell'inversione della versione fassano-italiano elaborata automaticamente in seguito alla conclusione degli interventi sopra elencati

### Articolo 2

#### (Qualificazione e Termini)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di prestazione d'opera intellettuale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-duodecies della L.P. 23/1990.

Le attività di cui all'articolo 1) dovranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2022.

### Articolo 3

#### (Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività, secondo la disciplina dettata dagli artt. 2222 e 2230 e segg. del C.C. . In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a

determinare e senza alcun vincolo logistico; il collaboratore avrà facoltà di accesso agli uffici dell'Istituto durante gli orari di apertura degli stessi.

2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

#### **Articolo 4**

##### **(Obbligo di riservatezza e di correttezza)**

È fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuta a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

#### **Articolo 5**

##### **(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)**

Il collaboratore dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli.

#### **Articolo 6**

##### **(Codice di comportamento)**

Il collaboratore si impegna a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal "Codice di comportamento dei dipendenti della provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia", approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il collaboratore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza.

#### **Articolo 7**

##### **(Compenso)**

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di compenso per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a € 9.050,00 (novemilacinquanta).

Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

#### **Articolo 8**

##### **(Modalità e tempi di pagamento)**

Il corrispettivo sarà liquidato in un'unica soluzione posticipata a conclusione dell'incarico, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera. Ai sensi dell'art. 9 della L.P. 23/1990 l'imposta di bollo, se dovuta è a carico del Collaboratore.

#### **Articolo 9**

##### **(Tracciabilità dei pagamenti)**

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011 e dalla deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017.

#### **Articolo 10**

##### **(Facoltà di recesso)**

In materia di recesso si applicano gli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

#### **Articolo 11**

##### **(Risoluzione del contratto)**

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

**Articolo 12**  
**(Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari al 10% (dieci per cento) del compenso pattuito.

**Articolo 13**  
**(Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

**Articolo 14**  
**(Diritti d'autore)**

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporre liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

**Articolo 15**  
**(Disposizioni relative al trattamento dei dati personali)**

I dati personali forniti dal collaboratore saranno trattati, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti istituzionali finalizzati all'esecuzione del presente incarico.

**Articolo 16**  
**(Sicurezza)**

Le prestazioni previste oggetto dell'incarico dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dal Direttore dell'Istituto o dal Responsabile del Servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm e integrazioni nonché nel rispetto delle norme anti Covid -19 in vigore presso la sede dell'Istituto.

**Articolo 17**  
**(Clausola di rinvio)**

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990, nonché alle circolari provinciali in materia.

**Articolo 18**  
**(Controversie)**

Per le eventuali controversie derivanti dal contratto le Parti dichiarano competente il Foro di Trento

San Giovanni di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO  
dott.ssa Sabrina Rasom

IL COLLABORATORE  
Cristof Riz

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 53 del 29 aprile 2022

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 29 aprile 2022

LA DIRETTRICE  
- dott.ssa Sabrina Rasom

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022-2024

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2022 – 2024.

CAPITOLO	ESERCIZIO	IMP./O.G.SPESA	IMPORTO
51570/1	2022	n. 193	€ 9.050,00
51570/1	2022	n. 194	€ 1.000,00
51160/1	2022	n. 195	€ 769,25

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 29 aprile 2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
**Dott.ssa Marianna Defrancesco**

Per copia conforme all'originale

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

LA DIRETTRICE  
- Dott.ssa Sabrina Rasom -